

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

approvato dal CNDCEC nella seduta del 18/19 marzo 2015

Art. 27

Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. La riammissione nell'Albo o nell'Elenco di cui al capo IV dell'Ordinamento Professionale dei professionisti radiati è disciplinata dall'art. 57 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
2. In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 19 del D. Lgs. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente: - due anni dall'esecuzione per il caso della censura; - tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione.
3. Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio di Disciplina dell'Ordine competente decorsi i tempi prescritti dal 2° comma del presente articolo. Il Consiglio di Disciplina decide entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".
5. Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto ad altro procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina sospende la procedura di riammissione suddetta fino alla conclusione della procedura disciplinare.
6. Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.